

Decreto d'ingiunzione - opposizione – Cass. 14486/2019

Ordinario giudizio di cognizione - Valutazione autonoma della fondatezza della domanda - Necessità - Specifica ed espressa domanda del ricorrente - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto.

(Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di condanna al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l'opposto, nel costituirsi, aveva chiesto solo la conferma dell'ingiunzione e non anche l'accertamento del credito per un importo minore).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019 (Rv. 654022 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 643 – Notificazione del decreto](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 645 – Opposizione](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 653 – Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione](#)